



N. R.G. 1686/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1686/2020** promossa da:

SILVANO BUZZI (C.F. BZZSVN51D26B157U), e **BERNARDO TONNI** (C.F. TNNBNR53M15H055D), con il patrocinio dell'avv. CALLIPARI NATALE, elettivamente domiciliati presso il difensore

ATTORI

contro

ARMANDO CASELLA (C.F. CSLRND72C03D999W), con il patrocinio dell'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e dell'avv. BELTRANI CARLO (BLTCRL72R11H501Q), elettivamente domiciliato presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale nel merito:

a) Accertare la simulazione del corrispettivo delle cessioni operate con l'atto di cessione quote di società a responsabilità limitata a firma del Notaio Cristina Scutra dd. 23.12.2003, n. rep. 66265, registrato in data 29.12.2003, indicato in Euro 750,00 ciascuna, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte e, per l'effetto, dichiarare che il corrispettivo pattuito ed effettivamente voluto dalle parti ammonta ad Euro 103.000,00 per ciascuna cessione, da corrisponderci secondo le modalità pattuite dalle parti con il preliminare di cessione quote dd. 24.12.2002, ossia in rate annuali dell'importo di € 10.300 cadauna a far data dal 31.12.2003;





b) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte del convenuto, nel pagamento del corrispettivo delle cessioni quote di cui al punto a), per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte e, per l'effetto, condannare l'Arch. Armando CASELLA al pagamento, in favore dell'Arch. Silvano BUZZI, della somma di € 103.000,00, aggravata degli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ed in favore del Geom. Bernardo TONNI, della somma di € 103.000,00, aggravata degli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote della società ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L. avvenuta con l'atto di cessione quote di società a responsabilità limitata a firma del Notaio Cristina Scutra dd. 23.12.2003, n. rep. 66265, registrato in data 29.12.2003.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.

In via istruttoria: si richiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli, espunti eventuali elementi considerati valutativi:

- 1) Vero che l'Arch. Buzzi, nell'anno 2002, era professionista avviato e noto della provincia di Brescia;
- 2) Vero che l'Arch. Buzzi, nell'anno 2002, aveva un proprio portafoglio clienti;
- 3) Vero che il Geom. Tonni, nell'anno 2002, era professionista avviato e noto della provincia di Brescia;
- 4) Vero che il Geom. Tonni, nell'anno 2002 aveva un proprio portafoglio clienti;
- 5) Vero che la società SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.) dal 1999 al 2003 incrementava annualmente il proprio fatturato grazie all'apporto dei soci Buzzi e Tonni;
- 6) Vero che l'Arch. Casella, alla fine dell'anno 2002, era privo di un portafoglio clienti;
- 7) Vero che l'entrata nella società SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.) da parte dell'Arch. Casella nel 2002 fu dettata dalla sua necessità di reperire una fonte di reddito;
- 8) Vero che, sin dal momento in cui entrò nel sodalizio, l'Arch. Casella si occupava con l'Arch. Bianchi, dopo il suo ingresso, degli aspetti amministrativi della società SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.);
- 9) Vero che, sin dal momento in cui entrò nel sodalizio, l'Arch. Casella si occupava con l'Arch. Bianchi, dopo il suo ingresso, degli aspetti contabili della società SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.);
- 10) Vero che nel periodo dal 2003 al 2016 la maggioranza dei clienti della SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.) veniva procacciata dall'Arch. Buzzi;
- 11) Vero che l'Arch. Casella, a seguito della fuoriuscita dalla compagine sociale della SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.), per il tramite delle società CB+Architetti SNC di Casella A. e Bianchi P. e D. VISION ARCHITETTURE SRL al medesimo riferibili, poneva in essere attività in diretta concorrenza con la predetta società?
- 12) Vero che l'Arch. Casella, in occasione della fuoriuscita dalla compagine sociale della SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.), sottraeva clientela, e collaboratori alla predetta società?

Si indicano quali testi sui sopra menzionati capitoli di prova il Geom. Maria Viviani residente in Gavardo (BS), Via dei Ridelli n. 35 e il Geom. Valentina Buzzi residente in Paitone (BS) Via Rossini n. 5. ****

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler disporre CTU contabile volta a determinare il valore delle quote sociali della SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA



S.R.L.) alla data della stipula del preliminare di cessione quote del 24.12.2002, nonché alla data della stipula dell'atto di cessione quote del 23.12.2003.

Per Parte convenuta:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione e/o decadenza dell’azione di accertamento della simulazione intervenuta proposta ad istanza dell’Arch. Buzzi e del Geom. Tonni, per i motivi in narrativa esposti, con ogni conseguente effetto di legge e con la rifusione di spese e competenze di lite da distrarsi dei procuratori antistatari;

In via pregiudiziale subordinata: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei diritti in questa sede azionati dall’Arch. Buzzi e dal Geom. Tonni, per i motivi in narrativa esposti, con ogni conseguente effetto di legge e con la rifusione di spese e competenze di lite da distrarsi dei procuratori antistatari;

In via ulteriore pregiudiziale: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni sopra formulate, accertare e dichiarare l’incompetenza o il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Brescia adito in favore del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all’art. 16 del contratto preliminare di cessione delle quote, con ogni conseguente effetto di legge e con la rifusione di spese e competenze di lite da distrarsi dei procuratori antistatari;

In via principale: Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate e/o inammissibili per le ragioni di cui in narrativa.

In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l’Arch. Buzzi ed il Geom. Tonni siano debitori, in solido tra loro, nei confronti dell’Arch. Casella Armando della somma di €. 410.208,74, ovvero nella maggiore e minore somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito dell’istaurando giudizio, per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto, condannare gli stessi al pagamento in favore dell’odierno convenuto della somma di €. 410.208,74, ovvero nella maggiore e minore somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito dell’istaurando giudizio.

In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall’Arch. Buzzi e dal Geom. Tonni, dichiarare la compensazione giudiziale tra il maggior credito vantato dall’Arch. Casella Armando nei confronti degli odierni attori e le somme eventualmente accertate come dovute dall’odierno convenuto in favore dell’Arch. Buzzi e del Geom. Tonni. In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi, IVA e CPA per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”

In via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori, premesso di essere stati soci fondatori della società SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. (già ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L.), allegato che, con contratto preliminare di cessione quote del 24.12.2002, avevano promesso di vendere ad Armando CASELLA, che prometteva di acquistare, il 5% ciascuno delle rispettive quote di partecipazione nella società determinando il corrispettivo in euro 103.000,00 a favore di ciascun promittente venditore, allegato che, nell’atto di cessione, concluso in data 23.12.2003, il corrispettivo delle cessioni era stato indicato, contrariamente al vero e per ragioni di convenienza fiscale, in € 750,00, ricostruivano le successive vicende societarie che avevano visto, in estrema sintesi, l’ingresso, nella compagine sociale, di Pietro Bianchi, la costituzione, da parte di Armando Casella e Pietro Bianchi, di altre società in concorrenza con la SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.R.L. e la sottoscrizione, in data 31.03.2016, di un accordo tra i soci volto a disciplinare e rinegoziare l’assetto delle garanzie personali dagli stessi prestate a favore della società in vista della successiva fuoriuscita dalla





compagine sociale di Armando CASELLA e Pietro BIANCHI che veniva formalizzata con atto di cessione quote del 23.06.2016.

Tanto premesso, allegata la simulazione del corrispettivo delle cessioni di cui all'atto del 23 dicembre 2003, allegato l'inadempimento di parte convenuta nel pagamento del corrispettivo effettivamente pattuito, chiedevano che, previa dichiarazione della allegata simulazione, il convenuto fosse condannato al pagamento, in favore di ciascun attore, della somma di euro 103.000,00 oltre interessi.

Quanto alle modalità di pagamento convenute precisava che nel preliminare le parti avevano pattuito il versamento del corrispettivo in dieci rate annuali *“mediante corresponsione, in favore dei cedenti, della quota di utili a lui spettante in virtù della partecipazione nella società ARCHITETTURA & URBANISTICA S.R.L. e, qualora la quota di utile non fosse stata sufficiente a coprire i corrispettivi in questione, le quote residue sarebbero state progressivamente spostate, nella stessa misura, al 31/12 degli anni successivi”*.

Si costituiva Armando Casella che, in via preliminare, eccepiva la *“prescrizione e/o la decadenza”* dell'accertamento della simulazione e la prescrizione del diritto al pagamento della somma di euro 103.000,00.

Contestava, nel merito, la simulazione del prezzo in quanto le pattuizioni contenute nel contratto preliminare erano state superate dal contenuto dell'atto definitivo di trasferimento, eccependo, in caso di ritenuta natura di contratto dissimulato del contratto preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, stante la clausola arbitrale pattuita nel contratto preliminare.

Rilevava altresì che, quand'anche il contratto preliminare fosse stato ritenuto contratto dissimulato, il versamento della somma oggetto di domanda era stato effettuato entro il marzo 2008 rappresentando che, a termini contrattuali il corrispettivo doveva essere versato *“attraverso la rinuncia alla ripartizione degli utili”* e che *“poiché la società non prevedeva, nel proprio statuto, la possibilità di non corrispondere utili ad uno o più soci, gli allora soci avevano previsto che gli utili spettanti avrebbero dovuto essere fatturati dai soci alla società sotto forma di compensi e la ripartizione degli stessi, così come di seguito concordata, teneva conto anche e soprattutto della rinuncia da parte dell'Arch. Casella alla corresponsione della sua quota di utili, in adempimento a quanto previsto nel preliminare”*.

Contestava pertanto, nel merito, l'allegato inadempimento chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Richiamate le successive vicende societarie e vari accordi conclusi tra i soci, anche in relazione alla cessione delle quote della società *“Centro Grafico snc”*, richiamato il contenuto di un accordo concluso in data 31 marzo 2016 con il quale erano stati regolati alcuni rapporti in vista della sua fuoriuscita dalla compagine sociale e lamentato il mancato adempimento agli obblighi assunti in tale sede dagli attori, ne chiedeva la condanna, in solido, al pagamento della somma di euro 410.208,74 eccependo, in via subordinata, tale credito in compensazione con il credito azionato dagli attori.

Nello specifico allegava che alla data del 3 agosto 2009, tutti i soci avevano sottoscritto un patto di sindacato all'interno del quale erano stati stabiliti i compensi professionali che i soci avrebbero percepito e che, in forza di tale accordo residuava un suo credito per euro 112.140,64.

Premesso che, con la scrittura privata del 31 marzo 2016, era stato previsto che l'indebitamento complessivo della Silvano Buzzi e Associati S.r.l. dovesse intendersi astrattamente imputabile alle garanzie da egli prestate, nella misura di euro 200.000,00, e che, in tale contesto, i soci Buzzi Silvano e Bernardo Tonni avevano prestato *“ogni è più ampia manleva in favore dei soci Bianchi Pietro e Casella Armando con impegno a tenere questi ultimi indenni per ogni somma che dovessero sborsare e/o per ogni ragione per la quale dovessero essere chiamati anche semplicemente a rispondere personalmente in ragione delle garanzie personali prestate in favore della Silvano Buzzi e Associati S.r.l. per la quota eccedente”* gli euro 200.000,00, precisava che, nel medesimo accordo, era stato pattuito che la





disponibilità a fornire alla Silvano Buzzi e Associati i mezzi per far fronte al pagamento dell'indebitamento complessivo, limitatamente della quota di cui sopra, sarebbe potuto avvenire mediante l'apporto diretto di incarichi, per il quale l'accordo prevedeva anche la corresponsione di una fee, nonché mediante versamento di denaro in favore della Silvano Buzzi e Associati ovvero in favore degli istituti di credito.

Ciò posto allegava di aver effettuato apporto di incarichi alla Silvano Buzzi & Associati srl mediante l'aggiudicazione del contratto denominato "Cimolai" che aveva portato un quid economico in capo alla Silvano Buzzi & Associati pari ad €. 505.000,00, da dividere con il socio Bianchi nonché mediante il contratto denominato "Spea" che aveva portato un quid economico in capo alla Silvano Buzzi & Associati pari ad €. 50.000,00, sempre da dividere con il socio Bianchi.

Allegava di vantare fee su tali incarichi per euro 10.100,00 oltre oneri, da dividere con il socio Bianchi quanto al contratto Cimolai e per euro 1.000,00 oltre oneri, da dividere con il socio Bianchi quanto al contratto Spea.

Allegava inoltre il versamento a favore della Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano Soc. Coop., di euro 27.500,00, a favore di Artfidi Lombardia S.c.r.l., di euro 2.518,10, a favore di Unicredit S.p.A., di euro 5.000,00, a favore di Banca Popolare di Sondrio di euro 30.000,00.

Precisava pertanto che *"alla data attuale, l'Arch. Armando Casella vanta un credito complessivo pari ad €. 460.208,74, dato dalla sommatoria delle voci di cui sopra. A tale somma, dovendo il Casella contribuire in misura di €. 200.000,00, permane un credito certo, liquido ed esigibile, pari ad €. 260.208,74.*

Lamentato inoltre che, in ragione degli inadempimenti posti in essere dai Signori Buzzi e Tonni, aveva subito plurimi pignoramenti immobiliari con conseguente danno di immagine quantificava un credito risarcitorio in almeno 150.000,00.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. nel quale le parti ampiamente replicavano alle avverse domande, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe formulate.

Nonostante parte convenuta abbia formulato l'eccezione di arbitrato in via subordinata al rigetto delle eccezioni di prescrizione e nonostante alcune pronunce della Suprema Corte portino a qualificare l'eccezione di arbitrato quale eccezione di merito, ritiene il Collegio che l'ordine logico con il quale deve essere decisa l'eccezione di arbitrato in relazione alle eventuali preliminari merito (quale l'eccezione di prescrizione) non possa essere liberamente derogato dalle parti, dovendosi sotto tale profilo qualificare l'eccezione di arbitrato quale eccezione che attiene alla competenza.

E' peraltro evidente che l'individuazione dell'autorità competente a decidere se il diritto controverso è prescritto è preliminare all'accertamento della eventuale prescrizione del diritto.

Premesso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte esclude che la proposizione di una domanda riconvenzionale, quand'anche non subordinata al rigetto dell'eccezione di arbitrato, possa costituire rinuncia alla stessa (sul punto cfr. C. Cass. 19823/20 e 19823/2018 alle cui motivazioni si rinvia) parte convenuta, nella parte motiva dell'atto di citazione, ha precisato che l'eccezione di arbitrato è stata formulata *"nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante dovesse "sposare" in toto la tesi avversaria in merito alla simulazione del valore delle quote della società, attribuendo al contratto preliminare, siglato in data 24 dicembre 2002, la qualità di contratto dissimulato"*.



Parte attrice sotto tale profilo nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha eccepito *“l’inoperatività, in questa sede, della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del preliminare di cessione quote dd. 24.12.2002 (cfr. doc. 3 di parte attrice), posto che gli attori agiscono al fine di veder accertata e dichiarata la simulazione relativa oggettiva parziale del corrispettivo delle cessioni operate con l’atto di cessione quote di società a responsabilità limitata a firma del Notaio Cristina Scutra dd. 23.12.2003, n. rep. 66265, registrato in data 29.12.2003 (cfr. doc. 4 di parte attrice), essendo solo ed esclusivamente questo l’atto cui deve farsi riferimento ai fini dell’individuazione della giurisdizione e della competenza del Tribunale adito”*.

Premesso che parte attrice non ha individuato alcun altro accordo dissimulato rispetto al contratto preliminare che pertanto, secondo le allegazioni attoree, deve essere qualificato quale accordo dissimulato sul corrispettivo pattuito e sulle modalità di pagamento, si osserva che l’argomentazione relativa al completo superamento del contratto preliminare a fronte della conclusione di un valido ed efficace contratto definitivo è superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Con specifico riguardo alla clausola compromissoria pattuita nel contratto preliminare, e non riformulata nel contratto definitivo, la Suprema Corte ha anche recentemente ribadito che *“la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto”* (cfr. C. Cass. 1439/20). Nel caso in esame la clausola compromissoria pattuita nel preliminare del 2002 ha portata estremamente ampia avendo ad oggetto *“ogni eventuale controversia in ordine all’applicazione, all’esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto”* ed è in se stessa certamente applicabile anche alle determinazioni in merito all’interpretazione, efficacia ed esecuzione del contratto definitivo che costituisce esecuzione del preliminare.

Inoltre, all’atto della conclusione del contratto definitivo di cessione delle quote, le parti nulla hanno specificato in merito alla competenza a decidere delle controversie relative all’applicazione esecuzione ed interpretazione del contratto, sicché non può rinvenirsi, in tale accordo, alcuna manifestazione di volontà specificamente diretta a rendere inefficace la clausola compromissoria pattuita nel preliminare.

La domanda riconvenzionale che, essendo fondata su altre *causae petendi* (accordo del 2009 quanto al pagamento dei compensi professionali, accordo del 2016 quanto alle ulteriori domande), è ammissibile in questa sede solo in quanto il controcredito è stato eccepito in compensazione, deve ritenersi assorbita. E’ noto infatti che *“...la proposizione dell’eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso”*.

Dall’accoglimento dell’eccezione di arbitrato discende pertanto l’assorbimento della domanda riconvenzionale, che dovrà essere riproposta in sede arbitrale, ai soli fini della compensazione o in sede ordinaria, se non sottoposta ad autonoma clausola arbitrale.

Le spese di lite possono essere compensate in quanto l’eccezione di incompetenza, pur fondata nei termini di cui alla motivazione, è stata formulata in termini non chiaramente pregiudiziali ma in via subordinata a preliminari di merito e contestualmente alla formulazione di molteplici domande riconvenzionali non espressamente dichiarate subordinate.





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

dichiara l'incompetenza del tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale di cui al contratto preliminare di cessione quote concluso in data 24 dicembre 2002 con riguardo alla domanda formulata da parte attrice;

dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.

Spese compensate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 novembre 2022.

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Arbitrato in Italia

